



**COMUNE DI MONTEBELLUNA**

**Provincia di Treviso**

**CONCESSIONE DI AREE PER LA FORNITURA,  
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STAZIONI DI  
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI**

**DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO**

**Montebelluna, marzo 2022**

**Ing. Lodovico Mazzero**

## Sommario

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Ambito di applicazione .....	3
Art. 2. Normativa di riferimento.....	3
Art. 3. Oneri concessori .....	3
Art. 4. Condizioni ed oneri specifici a carico del concessionario .....	3
Art. 5. Impegni e oneri a carico del Comune .....	4
Art. 6. Altre condizioni della concessione .....	4
Art. 7. Termini per le attività in carico al concessionario .....	4
Art. 8. Polizza assicurativa .....	5
Art. 9. Rimozione di impianti e fuori servizio di una o più stazioni.....	5
Art. 10. Sub-concessione.....	5
Art. 11. Foro competente e norma di rinvio.....	5
PARTE II: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI RICARICA .....	5
Art. 12. Tipologia di servizio.....	5
Art. 13. Caratteristiche tecniche e gestione del servizio .....	6
Art. 14. Portabilità dei dati del servizio.....	6
Art. 15. Integrazione con progetto regionale MyData .....	6
Art. 16. Integrazione con progetto regionale MyCity.....	7

## **PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Ambito di applicazione**

Il presente documento fornisce criteri formali e funzionali per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. La progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del concessionario ed eseguite secondo le quanto stabilito dal presente disciplinare e le norme tecniche di settore.

### **Art. 2. Normativa di riferimento**

Il concessionario dovrà attenersi alle norme o le parti di esse applicabili al servizio disciplinato dal presente disciplinare. In particolare:

- D. Lgs. 257/2016 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato nel 2016 (G.U. n. 151 del 30.6.2016);
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in particolare l'art. 57;
- Norme CEI applicabili agli impianti e attrezzature utilizzati nel servizio in concessione.

### **Art. 3. Oneri concessori**

Ai sensi dell'art. 29 comma k del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" il canone di occupazione del suolo pubblico non è dovuto per le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Diversamente il canone verrà calcolato secondo quanto disposto dal regolamento medesimo.

### **Art. 4. Condizioni ed oneri specifici a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese le seguenti condizioni minime:

- durata della concessione: anni 8, decorrenti dalla firma del contratto;
- numero di colonnine da installare: totale delle colonnine aggiudicate al concessionario;
- sistema di pagamento da parte degli utenti: immediato ed universale - di default tramite applicazione per smartphone, opzionale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
- assunzione di costi: onnicomprensivi di fornitura, installazione, manutenzione e gestione delle colonnine, nonché dell'energia erogata;
- garanzie: produzione di idonea polizza assicurativa di cui all'art. Art. 8.

Per tutta la durata della concessione il concessionario si obbliga ad assumersi l'onere delle seguenti attività:

- Realizzazione del basamento ed eventuali altri manufatti su cui installare la stazione di ricarica, previa presentazione al Comune di apposito progetto esecutivo (a firma di tecnico abilitato), soggetto ad approvazione da parte dello stesso Comune;
- Fornitura e posa in opera, messa in esercizio e conservazione in efficienza della stazione di ricarica;
- Realizzazione dei necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica, con ripristino delle superfici interessate (strade, aiuole e aree verdi) dall'esecuzione dei lavori. L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario. Gli impianti di ricarica potranno essere di tipo bidirezionale V2G (Vehicle to Grid): la scelta di adottare

o meno tale tecnologia è a discrezione del concessionario in quanto dipendente dalla struttura di rete e dagli accordi con i fornitori di energia;

- Acquisizione delle autorizzazioni e certificazioni di norma. Fornire l'evidenza al Comune dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti onde garantire le condizioni di funzionalità, pulizia, decoro e sicurezza della stazione;
- Gestione del servizio di ricarica e dei rapporti con l'utenza. Per ogni colonnina dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e l'espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center, indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.).
- Rimozione della stazione e dei relativi manufatti, con ripristino dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero in caso di revoca o su richiesta dal Comune.

La ditta concessionaria si impegna a fornire al Comune, entro il primo mese successivo al termine di ciascun anno di servizio, un report (su file e formato concordato con l'Ufficio tecnico comunale), che riporti per ogni stazione di ricarica utilizzo da parte dell'utenza e i benefici ambientali ottenuti.

La ditta concessionaria si impegna a mantenere attivo il servizio, pena la revoca della concessione, e a sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante dal servizio stesso.

I costi per il funzionamento della stazione sono a totale carico del concessionario e sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costi per le attività sopra elencate;
- spese di allaccio e fornitura dell'energia elettrica;
- costi di assicurazione per mancata attivazione e mantenimento del servizio, danni alla stazione e responsabilità civile verso terzi;

## **Art. 5. Impegni e oneri a carico del Comune**

Il Comune garantisce la concessione, per ogni stazione di ricarica, dell'occupazione permanente dello spazio necessario per la ricarica contemporanea di 2 veicoli, riservandolo all'esclusivo fine di erogazione di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici, oltre alla superficie costituente sedime della stazione stessa. La posizione delle stazioni e degli stalli all'interno delle aree pubbliche o di uso pubblico destinate al servizio saranno individuate di comune accordo tra le parti.

## **Art. 6. Altre condizioni della concessione**

Prima della scadenza della concessione, la ditta concessionaria potrà richiedere al Comune:

- l'aumento del numero di stazioni o dei posti auto da servire;
- Il recesso dalla concessione.

Tali richieste, adeguatamente motivate, saranno valutate dal Comune entro 15 giorni dalla presentazione.

## **Art. 7. Termini per le attività in carico al concessionario**

Il concessionario dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo delle stazioni di ricarica corredato dagli eventuali provvedimenti autorizzativi, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

Il termine per l'installazione della/e stazione/i di ricarica e la conseguente attivazione del servizio è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto. Il concessionario potrà organizzare la fornitura e la posa in opera dei manufatti nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui anche una sola stazione di ricarica vada fuori servizio, il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni dalla segnalazione o dalla data di accertamento della inattività.

Prima della scadenza dei termini stabiliti, il concessionario può presentare al Comune domanda motivata di proroga dei termini stessi; il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga in relazione alle giustificazioni addotte dal concessionario. In caso di parere negativo il Comune può procedere alla revoca della concessione.

#### **Art. 8. Polizza assicurativa**

Il concessionario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire idonea polizza assicurativa con massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.

La polizza resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della concessione. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento del Comune, da adottarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della concessione in assenza di controversie.

La polizza deve prevedere adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione, per un massimale di almeno € 1.000.000,00.

#### **Art. 9. Rimozione di impianti e fuori servizio di una o più stazioni**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e con atto motivato dell'organo competente, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione, ovvero imporre altre condizioni d'uso, senza essere tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo.

Il titolare della concessione che per qualsiasi motivo cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici sulle aree oggetto di concessione è tenuto - salvo che gli impianti non siano di interesse del nuovo concessionario individuato dal Comune - a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell'attività o dalla scadenza della concessione. In caso contrario il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi al concessionario.

Il Comune può richiedere la messa fuori servizio di una o più stazioni, per motivi di pubblico interesse. Il periodo di fuori servizio verrà compensato prorogando la concessione per un periodo pari a quello di inattività della/e stazione/i di ricarica.

#### **Art. 10. Sub-concessione**

E' vietata la sub-concessione del contratto.

#### **Art. 11. Foro competente e norma di rinvio**

Per la risoluzione delle controversie, il Foro competente è quello di Treviso. Si esclude la competenza del Collegio Arbitrale. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **PARTE II: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI RICARICA**

#### **Art. 12. Tipologia di servizio**

Il servizio di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell'accessibilità universale, comprese disabilità motorie. Ai sensi del

D.Lgs. del 16.12.2016 n. 257 gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l'uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi.

### **Art. 13. Caratteristiche tecniche e gestione del servizio**

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità nonché garantire l'accessibilità e la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria.

Potranno essere installate sia colonnine di ricarica con potenza standard (potenza non inferiore a 20 kW per connettore) sia colonnine con potenza elevata (potenza superiore a 40 kW per connettore). I valori di potenza elettrica indicati nel presente documento sono da intendersi relativi a ogni singolo terminale, quindi una colonnina con più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa (uguale o maggiore di 20 kW o maggiore di 40 kW). Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con una tolleranza massima del  $\pm 10\%$ . Nel caso di colonnine di ricarica di potenza standard con modo di ricarica 3, la struttura dovrà essere dotata almeno di due connettori di tipo 2 secondo lo standard IEC 62196. Nel caso di colonnine di ricarica con potenza elevata, superiore a 40 kW per presa, queste dovranno essere multistandard e, pertanto, dovranno essere dotate almeno di connettori del tipo ChaDeMo e del tipo ComboCCS (è opzionale il connettore Tipo 2, 43 kW AC), e comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti. In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche (es. tipo 3A o tipo Shuko) per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette elettriche e carrozzelle elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici.

Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite mappa propria su web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Tutte le funzionalità dovranno preferibilmente essere disponibili tramite una apposita applicazione per smartphone.

### **Art. 14. Portabilità dei dati del servizio**

Tutti i dati relativi all'utilizzo del sistema da parte dei city users, opportunamente resi anonimi secondo quando previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, sono da considerarsi patrimonio pubblico e come tali devono essere messi a disposizione della collettività secondo le disposizioni contenute nella normativa di riferimento - D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", D.lgs 36/2006 e il D.lgs 102/2015 in recepimento della Direttiva Europea 2013/37/UE (cosiddetta direttiva PSI 2.0).

Il concessionario dovrà, pertanto, assicurare l'accesso a tutti i dati grezzi in tempo reale generati dal sistema delle colonnine di ricarica elettrica, quali ad esempio - per ogni colonnina - lo stato di funzionamento e d'uso, lo stato di prenotazione, la potenza erogata da ogni connettore ecc., nei formati previsti dagli standard di riferimento del settore e senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Su richiesta del Comune di Montebelluna il concessionario dovrà fornire anche dati aggregati nella forma di statistiche periodiche ottenute tramite elaborazione dei dati grezzi.

### **Art. 15. Integrazione con progetto regionale MyData**

Il Comune di Montebelluna, insieme ad altri 27 comuni della Regione Veneto, sta sviluppando una piattaforma di Smart City che permetterà di raccogliere dati sul territorio generati da sensoristica e dispositivi IoT mediante tecnologia LoRaWAN o simili, gestirne la memorizzazione secondo il paradigma Big Data ed effettuarne l'elaborazione utilizzando tecniche di Intelligenza Artificiale (progetto MyData).

Le informazioni riguardanti il sistema, come ad es. la localizzazione delle colonnine, la descrizione dei servizi offerti e i dati riguardanti lo stato di funzionamento, dovranno essere rilasciate in modalità Open Data almeno di Livello 3 secondo quanto indicato nelle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del

patrimonio informativo pubblico”, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con licenza d'uso che ne permetta la condivisione ed il riuso anche per scopi commerciali (es. CC-BY). Tali dati potranno, pertanto, essere utilizzati liberamente dall'Amministrazione comunale e/o da soggetti terzi per implementare i propri servizi informativi.

#### **Art. 16. Integrazione con progetto regionale MyCity**

Il Comune di Montebelluna, insieme ad altri 27 comuni della Regione del Veneto, sta sviluppando una piattaforma per l'erogazione di servizi on-line nell'ambito della mobilità sostenibile attraverso un'interfaccia standardizzata (progetto MyCity). Tra i servizi individuati dal progetto rientra la prenotazione e l'acquisto on-line di servizi di mobilità presenti nel territorio, tra cui i punti di ricarica elettrica oggetto del presente disciplinare.

Oltre a fornire informazioni quali ad esempio la localizzazione dei punti di fruizione, le modalità di utilizzo e lo stato di funzionamento - attraverso l'integrazione con i servizi messi a disposizione dal progetto MyData, di cui al precedente articolo, il servizio potrebbe interfacciarsi con il sistema erogatore del Concessionario.